

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

RICORRE IN APPELLO

l'Avv. Andrea Luigi CUCCO (CF CCCNRL80E23D862K), nato a Galatina (LE) il 23.05.1980, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giulio PETRUZZI (C.F. PTRGLI66R08D883D – petruzzi.giuliovito@ordavvle.legalmail.it FAX 0832/247893), i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: petruzzi.giuliovito@ordavvle.legalmail.it,

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Ministero della cultura, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Avvocatura dello Stato, in persona del l.r.p.t.,

Commissione Interministeriale Ripam (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A. (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA TUTELA CAUTELARE,

della sentenza n. 12682/2023, pubblicata il 26.7.2023, con cui il Tar Lazio, Sezione IV-ter, ha respinto il ricorso RGN 6566/2023, proposto dall'odierno appellante

per l'annullamento:

- della graduatoria, pubblicata il 23.2.2023, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021) nella quale il ricorrente è collocato solo alla 8937^a posizione a

cagione dell'ipodimensionato punteggio di 24.75 assegnatogli e peraltro senza l'indicazione del beneficio del titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) del bando;

- della graduatoria inopinatamente “rettificata”, pubblicata il 19.4.2023, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021) nella quale il ricorrente è collocato solo alla 9067^a posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 24.75 assegnatogli e peraltro senza l'indicazione del beneficio del titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) del bando;

- nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi:

1) tutti i verbali della commissione (in particolare il verbale n. 15) e le schede di valutazione dei titoli del ricorrente;

2) il bando di concorso, nella parte in cui, all'art. 7, indistintamente prevede l'assegnazione di punti 1 per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, anziché riconoscere un maggior punteggio per la laurea vecchio ordinamento (o per quella magistrale) rispetto alla mera laurea triennale, nonché nella parte in cui, all'art. 8, ultroneamente prevede in capo a ciascun candidato ed a prescindere dal relativo titolo di preferenza vantato, di confermare con autodichiarazione, successivamente alla conclusione della prova, i medesimi titoli di preferenza già dichiarati in domanda, quand'che di per sé direttamente verificabili dalla stessa P.A.;

3) ogni altro provvedimento disponente l'utilizzo per scorrimento della graduatoria a favore di altri candidati che ingiustamente precedono il ricorrente nell'impugnata graduatoria.

nonché per l'accertamento

a) del diritto dell'appellante all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto;

b) del diritto del medesimo a beneficiare del titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) del bando.

FATTO

1. In G.U. n. 104 del 31.12.2021 veniva pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato.

2. La selezione *de qua* avveniva esclusivamente mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta + 0,75 punti, mancata risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei titoli.

3. In merito ai criteri di attribuzione dei punteggi inerenti ai titoli, il bando aveva previsto, al punto 3 dell'art. 7, che *“Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”*.

4. L'appellante, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, possedeva (e correttamente dichiarava) i seguenti titoli:

- 1) Laurea in Giurisprudenza (V.O.);
- 2) Diploma della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali;

In domanda ritualmente dichiarava inoltre il possesso del titolo di preferenza dei due (oggi, tre) figli a carico.

5. Al termine della prova unica scritta, la Commissione stilava la relativa graduatoria finale di merito (pubblicata il 24.2.2023) sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta (23) e nella valutazione dei titoli (1,75: segnatamente, solo 1 punto per la laurea e 0,75 per il diploma di specializzazione).

Nella predetta graduatoria l'appellante risultava collocato (peraltro senza il riconoscimento del suddetto titolo di preferenza) solo alla 8937^a posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 24.75 assegnatogli che non gli consentiva, e non gli consente tutt'oggi, di raggiungere un piazzamento più favorevole anche ai fini del possibile scorrimento della

stessa, nelle *more* peraltro inveratosi, essendo stata avviato l'utilizzo della stessa fino alla posizione 6501.

Ciò è avvenuto in quanto l'Amministrazione resistente – sulla scorta del bando, che si è poi disvelato in *parte qua* censurabile, poiché quantomeno del tutto illogico/irragionevole – aveva attribuito al medesimo solo 1 punto per la Laurea in Giurisprudenza Vecchio Ordinamento, invero al pari di quanto riconosciuto per una laurea triennale (ancorché quest'ultima sia un titolo decisamente inferiore alla prima), in luogo di almeno un punteggio doppio pari a 2 punti.

Peraltro, nella graduatoria in questione all'appellante non veniva nemmeno confermato il titolo di preferenza summenzionato per quanto correttamente dichiarato in domanda e correlatamente verificabile dalla stesa P.A., tant'è che lo stesso ricorrente, con propria PEC del 10.03.2023 rappresentava tale circostanza al FORMEZ affinché si provvedesse alle rettifiche del caso. Istanza rimasta inevasa. Rettifiche mai intervenute.

6. Il ricorrente attendeva invano un riscontro alla sua PEC del 10.03.2023, così come attendeva la rettifica della graduatoria; circostanza questa che informalmente era stata peraltro preannunciata dagli Uffici.

7. Nulla di tutto ciò si verificava, e non potendo ulteriormente attendere, poiché la graduatoria pubblicata non indicava nominativamente né vincitori, né idonei, il ricorrente presentava una prima istanza di accesso, **datata 17.4.2023**, chiedendo in maniera puntuale di conoscere i dati anagrafici e di residenza/pec del soggetto idoneo, non vincitore, collocato alla posizione 6190 (codice barcode 0000005408962), vale a dire quel candidato, con punti 25,75, rivestente la posizione di possibile controinteressato atteso che, in caso di accoglimento della proponenda impugnativa, il deducente lo avrebbe raggiunto e superato in graduatoria.

Nella stessa istanza il ricorrente precisava che la richiesta era formulata espressamente onde poter notificare impugnativa dinanzi al Tar nei confronti della graduatoria pubblicata relativamente al concorso in questione e che, pertanto, la relativa istanza “*è formulata con la massima urgenza*”.

8. Contattati telefonicamente gli Uffici allo stesso veniva assicurato un tempestivo riscontro che, tuttavia, non interveniva.

9. Anzi, in data 19.4.2023 veniva poi pubblicata una nuova graduatoria (riportante la mera dicitura “rettificata”, ma senza spiegarne le ragioni di tale stravolgimento) in cui il deducente veniva collocato alla posizione 9067, sempre con punti 24.75 e sempre senza il riconoscimento del titolo preferenziale di cui sopra.

In pari data, il ricorrente sollecitava dunque il rilascio dei dati relativi al controinteressato.

10. Non potendo più attendere il deducente impugnava dinanzi al Tar Lazio, con ricorso RGN 6566/2023, notificato il 24.4.2023, tutti gli atti meglio specificati in epigrafe.

Con il medesimo ricorso, evidenziando la condotta ostativa del FORMEZ nel fornire i dati del controinteressato, chiedeva altresì di volersi procedere per pubblici proclami al fine di integrare il contraddittorio.

11. Nelle more della fissazione, da parte del primo Giudice, della Camera di Consiglio per la deliberazione dell'istanza cautelare, il FORMEZ, non prima di ulteriori, quanto intempestivi e sovrabbondanti scambi epistolari (di cui si dirà innanzi), rilasciava finalmente il nominativo del controinteressato.

A fronte di ciò, l'odierno appellante depositava formale istanza in cui, rappresentate tutte le pregresse circostanze, chiedeva al Tar di essere autorizzato "alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 3 CPA ovvero ad integrare il contraddittorio mediante notifica al solo controinteressato di cui è stato fornito nominativo ed indirizzo, ovvero ad entrambe le prefate modalità di integrazione del contraddittorio".

12. Il Tar Lazio, con successiva ordinanza n. 2708/2023, riteneva bastevole la sola diretta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 41 CPA ("**elevato numero di soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio**") che veniva assolta poi dall'odierno appellante.

Tant'è che lo stesso Tar, preso atto di quanto sopra, aggiornava la discussione della domanda cautelare alla CC del 10.07.2023, in occasione della quale la causa veniva trattenuta per la decisione.

13. In data 26.7.2023 veniva poi pubblicata l'epigrafata pronuncia con cui, del tutto sorprendentemente, quanto erroneamente, lo stesso Tar dichiarava il ricorso inammissibile (*sic*)

14. Pertanto, si propone il presente gravame sulla scorta delle esponende argomentazioni in

DIRITTO

ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA APPELLATA SOTTO DIFFERENTI PROFILI: PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO. PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il Tar Lazio ha ritenuto di respingere il ricorso di primo grado sulla scorta delle seguenti considerazioni:

«Ritenuto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati secondo quanto prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 41, comma 2 c.p.a. tenuto conto che:

- l'individuazione dei controinteressati, o di almeno uno di essi, sarebbe stata ben possibile sin dalla data di introduzione del ricorso, laddove la parte ricorrente si fosse diligentemente e tempestivamente adoperata anche per ottenere dall'Amministrazione i relativi riferimenti anagrafici utili alla prescritta notifica;

- la parte ricorrente, che con il gravame all'esame si duole sia della graduatoria del 24 febbraio 2023 che di quella rettificata del 19 aprile 2023, ha formulato istanza di accesso, tesa a conoscere i dati dei candidati controinteressati, solo in data 19 aprile 2023 e, pertanto, solo in occasione della pubblicazione della seconda graduatoria ed in limine del termine di decadenza per la impugnazione della prima graduatoria (26 aprile 2023) e della proposizione del ricorso avvenuta in data 26 aprile 2023;

- la tardiva iniziativa conoscitiva della parte ricorrente non ha posto l'Amministrazione nella condizione di evadere la richiesta in tempi ragionevoli e, comunque, entro il termine di decadenza innanzi indicato;

- una richiesta diligentemente tempestiva ed adeguatamente anticipata rispetto alla scadenza processuale avrebbe consentito alla parte ricorrente, nello stesso tempo, di rispettare il termine decadenziale per l'impugnazione della graduatoria definitiva e di introdurre il gravame nel rispetto della prescrizione di cui al citato articolo 41, comma 2, del c.p.a.;

Considerato che:

- la corretta instaurazione del contraddittorio è prevista a pena di inammissibilità del gravame e la relativa questione assume priorità logico-giuridica;

- l'accoglimento della istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami di cui alla precedente ordinanza di questo Tar n. 2708 del 24 maggio 2023, non integra una rimessione in termini per errore scusabile, non sussistendo nella fattispecie né una istanza in tal senso da parte del ricorrente nè oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o un grave impedimento di fatto che, a norma dell'art. 37 c.p.a., norma di stretta interpretazione, possano fondare una determinazione d'ufficio del giudice;

- l'adempimento dell'incombente, pure correttamente avvenuto, non può in ogni caso sanare la condizione di ammissibilità che l'articolo 41, comma 2, del c.p.a. individua nella notifica originaria del gravame introduttivo ad almeno un controinteressato, né colmare la

lacuna di un contraddittorio, ab origine, affatto instaurato nei confronti dei controinteressati, potendo soltanto, la disposta ed eseguita notifica per pubblici proclami, integrare il contraddittorio ove incompleto»

Orbene, le implausibili statuizioni rese dal primo Giudice nella sentenza avversata risultano inficiate da innumerevoli errori, anche riguardo specifici accadimenti fattuali e di ordine temporale, che ne determinano la totale insostenibilità giuridica.

In disparte l'illogicità e contraddittorietà dell'operato del primo Giudice, nell'aver autorizzato direttamente la notifica per pubblici proclami (in luogo della notifica, con rimessione in termini, al singolo controinteressato comunque richiesta, come si vedrà anche innanzi) poi ritenuta irrilevante (*sic*), numerosi infatti sono gli aspetti travisati, ovvero obliterati, dal Tar nella vicenda all'esame.

In primo luogo, è errato il riferimento in sentenza riguardo al fatto che l'odierno appellante avrebbe effettuato la propria istanza di accesso solo il 19.4.2023.

In realtà, a tale data, il medesimo aveva effettuato un mero sollecito rispetto alla primigenia istanza che, come già anticipato in fatto, era stata effettuata il 17.4.2023.

Tale istanza era stata seguita da apposito colloquio telefonico con gli Uffici che avevano rassicurato una tempestiva risposta.

D'altro canto, come visto, l'Avv. Cucco aveva sin da subito messo nelle condizioni il FORMEZ di riscontrare nell'immediato tale istanza di accesso, nella quale mera chiarito e puntualizzato ogni aspetto, vale a dire che occorreva acquisire i dati anagrafici e di residenza/pec del soggetto idoneo, non vincitore, collocato alla posizione 6190 (codice barcode 0000005408962), vale a dire quel candidato con punti 25,75 che il primo avrebbe scavalcato in ipotesi di accoglimento del gravame.

È affermazione quindi del tutto apodittica, quanto acritica, quella contenuta in sentenza secondo cui il ricorrente non avrebbe messo il Formez nelle condizioni di evadere la richiesta in tempi ragionevoli.

Tutt'altro!

La richiesta era puntale e circostanziata e riguardava dati acclusi nella domanda (in formato digitale) di partecipazione di ciascun candidato, in possesso del FORMEZ: sarebbe stato sufficiente accedere al fascicolo/banca dati del concorso ed estrapolare i relativi dati; un'attività questa di pochi minuti attesa invano dal ricorrente per oltre 15 giorni (*sic*)

Si badi bene che allorquando fu proposta la prima istanza, nemmeno era uscita la seconda graduatoria che, per quanto modificativa della prima, nella sostanza non mutava, se non marginalmente, la posizione del ricorrente e del controinteressato, i quali mantenevano identico punteggio.

Circostanza questa peraltro obliterata dal FORMEZ prima e dal Tar poi.

Sta di fatto che lo stesso FORMEZ, con inescusabile ritardo, solo in data 4.5.2023, non avvedendosi di quanto sopra, per quanto dai suoi Uffici stilate entrambe le graduatorie (sic), contattava a mezzo PEC l'appellante laconicamente richiedendo di riformulare l'accesso essendo intervenuta la nuova graduatoria, sostitutiva della prima.

Inescusabile ritardo – essendo passati ben 15 giorni dalla prima istanza e soprattutto essendo spirato il termine di 60 per la proposizione del ricorso (che il ricorrente in primo grado aveva comunque, come noto, dovuto suo malgrado notificare alle sole amministrazioni intime) – e contestuale ulteriore, inutile, perdita di tempo.

L'Avv. Cucco, infatti, si vedeva costretto prontamente a replicare, con PEC del 5.5.2023, che, come emergeva d'altronde *per tabulas*, il soggetto di cui si richiedevano i dati era sempre il medesimo, il quale, a parità di punteggio (e stesso punteggio aveva mantenuto anche l'appellante) era solo slittato in posizione 6292.

Pareva intravedersi la luce, ma non fu subito così.

Con successiva mail il FORMEZ si avvedeva, ancora una volta in ritardo, di dover richiedere all'istante il pagamento dei diritti di ricerca e copia (che, poi, non si era trattato di fare alcuna copia, ma semplicemente di comunicare a mezzo pec nominativo ed indirizzo del controinteressato)

Il dato richiesto fu comunicato dal FORMEZ solo il 10.05.2023.

Ciò posto – e qui un'altra macroscopica svista della sentenza avversata – l'Avv. Cucco, per il tramite del suo difensore di *prime cure*, debitamente formulava al Tar Lazio apposita istanza in cui, dato atto della soggiunta acquisizione dei dati del controinteressato, chiedeva al medesimo Tar, come visto, “di voler autorizzare lo scrivente difensore alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 3 CPA ovvero ad integrare il contraddittorio mediante notifica al solo contro interessato di cui è stato fornito nominativo ed indirizzo ovvero ad entrambe le prefate modalità di integrazione del contraddittorio”.

Vi era una istanza di rimessione in termini, per incolpevole ritardo nella individuazione del controinteressato e sussistevano quindi correlatamente le ragioni, suesposte, per considerare

l'errore scusabile (cui si riferisce il Tar, anche se a ben vedere nessun errore, almeno da parte del ricorrente, era stato commesso, ma semmai da parte del FORMEZ) e dunque riammettere in termini il ricorrente rispetto alla notifica diretta al controinteressato.

Anche sotto tale versante la pronuncia appellata risulta palesemente erranea.

Ma vi è di più!

I successivi accadimenti denotano un operato ingiustificatamente lesivo per la posizione dell'odierno appellante, così come, di fondo, una contraddittorietà ed illogicità insita nelle decisioni del primo Giudice.

A fronte della citata istanza, infatti, il Tar Lazio riteneva di autorizzare direttamente la notifica per pubblici proclami, obliterando la richiesta di rimessione in termini, evidentemente ritenuta superflua.

D'altronde, se fosse vero il contrario, già in occasione della CC del 22.5.2023, anziché emettere la citata ordinanza disponente tale incumbente, lo stesso Tar avrebbe già dovuto preannunciare la sentenza in forma semplificata e respingere il gravame.

Ma, come visto, non fu così: nella sostanza superato l'iniziale difetto di chiamata del controinteressato, direttamente ritenne di ordinare la notifica per pubblici proclami.

Il ricorrente del tutto in buona fede tempestivamente diede seguito alle prescrizioni del Giudice, ponendo in essere tutti gli incumbenti del caso per procedere alla intimata notifica per pubblici proclami.

Lo stesso Tar, che si era riservato di fissare udienza all'esito di tale incumbente, fissò poi la CC del 10.7.2023 all'esito della quale, con un colpo di spugna cancellando tutto quanto dallo stesso Tar in precedenza disposto, dichiarò direttamente inammissibile il ricorso, affermando pure – ed è qui il passaggio della pronuncia ancor più aberrante – che la notifica per pubblici proclami, dallo stesso disposta, era da ritenersi incumbente irrilevante in assenza di preventiva notifica al controinteressato (sic) che, per quanto richiesta, non si era ritenuto di autorizzare.

Anche tale passaggio motivazionale della pronuncia si commenta da solo in ragione della sua plateale indivisibilità giuridica, ma ancor prima logica!

Tanto premesso, essendosi il primo Giudice, come visto del tutto erroneamente, “fermato” ai soli aspetti di rito della vicenda – assorbendo, per effetto della censurabile declaratoria di inammissibilità del gravame di primo grado, le censure di merito contenute nell'impugnativa originaria – qui di seguito si riportano affinché, superate le prefate statuizioni di rito, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sempre in riforma della pronuncia appellata, possa,

auspicabilmente in positivo, deliberare sui relativi motivi di gravame avverso i provvedimenti impugnati:

«VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, DELL'ART. 5 E DELL'ART. 16 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati, ivi compreso il bando in *parte qua* gravato, e la valutazione espressa nei confronti del ricorrente.

Si rileva sin d'ora come l'operato della Amministrazione resistente e detta valutazione risulti illegittima nella parte in cui:

a) *in primis*, per effetto della indistinta previsione di cui all'art. 7 del bando, ha attribuito all'Avv. Cucco solo 1 punto (anziché 2) per la laurea vecchio ordinamento, posseduta medesimo, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale a cui viene riconosciuto, inopinatamente, lo stesso punteggio pari ad 1.

b) *in secundis*, non è stato riconosciuto il titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) ancorché debitamente dichiarato nella domanda di partecipazione (al contempo risultando in parte qua del tutto censurabile in quanto ultronea la previsione contenuta nel medesimo bando laddove richiede, incomprensibilmente, di dover confermare, sempre sotto forma di autodichiarazione, un titolo già dichiarato.

Di fatto, il ricorrente si è visto sottrarre, oltre al citato titolo di preferenza, quantomeno 1 punto che, aggiungendosi al punteggio già conseguito ($24,75 + 1 = 25,75$), gli avrebbe permesso di raggiungere, giustamente:

- stando alla graduatoria del 24.2.2023 una posizione tra la 5958 e la 6190 in luogo della 8937[^];

- stando invece alla graduatoria rettificata (ancorché incomprensibilmente!) e pubblicata il 19.4.2023, una posizione tra la 6059 e 6292, in luogo della 9067^ oggi censurabilmente ricoperta.

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure.

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE PER LA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO DICHIARATA IN DOMANDA. CONTESTUALE ILLEGITTIMITA' DEL BANDO IN PARTE QUA IMPUGNATO

Quanto al profilo **sub a)**, sono infatti illegittimi, **quantomeno per manifesta illogicità ed irragionevolezza**, i provvedimenti impugnati – segnatamente l'art. 7, punto 3 del bando e gli atti applicativi della Commissione, ivi compreso il verbale n. 15 – nella parte in cui hanno stabilito di assegnare, indistintamente, identico punteggio a qualsivoglia tipologia di laurea dichiarata dal candidato, senza tenere conto del fatto che detti titoli invece si differenziano fra loro, ai fini del merito, e non possono essere certo oggetto di livellamento verso il basso, così come avvenuto nel caso di specie.

Le avversate, illegittime determinazioni non hanno dunque consentito l'assegnazione al ricorrente di un punteggio almeno doppio per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento posseduto rispetto alla mera laurea triennale (così come invece più correttamente avviene, sempre ad opera dello stesso bando, tra master di I livello, cui è prevista l'assegnazione di 0,25 punti, e master di II livello, rispetto al quale si riconoscono 0,5 punti).

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale.

Si tratta di principi espressi da attenta giurisprudenza [che ha rilevato *"un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)... Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Alla valenza conformativa propria della presente

pronunzia accede l'obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente..." (ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022; sentenza n. 17894/2022)] che ben si attagliano anche alla presente fattispecie.

L'equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico potrebbe semmai sussistere solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive (ove fosse stato questo il requisito di ammissione previsto dal bando nel caso di specie rappresentato dal diploma di scuola superiore), **non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli attinente al merito.**

Pertanto, chi – come il ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnatario - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, almeno doppio (così come avviene tra master di I° e II° Livello), legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale ovvero di una laurea vecchio ordinamento, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, *"in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato..."*.

È quindi illegittima, poiché, si ribadisce, abnormemente illogica ed irragionevole (ed, in quanto tale, pur essendo connotata da discrezionalità, pienamente sindacabile dall'On.le Tar adito) la condotta di parte resistente che ha precluso al ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce (2 punti anziché solo 1), escludendolo dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura il ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punto, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 25,75 che gli consentirebbe di essere collocato, quantomeno, tra la posizione 6059 e la posizione 6292,

volendo ritenere legittima la graduatoria pubblicata il 19.4.2023 e rettificata per ragioni allo stato del tutto oscure, ovvero stando alla graduatoria del 24/2/2023 tra la posizione 5958 e la posizione 6190.

1.b) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PREFERENZA.

Le determinazioni poste in essere da parte resistente nei confronti dell'Avv. Cucco risultano poi illegittime nella parte in cui non hanno riconosciuto in favore del medesimo il titolo di preferenza previsto dall'art. 8, comma 1, lettera r) del bando dallo stesso ritualmente dichiarato in domanda.

Si tratta di una obliterazione anche in tal caso tanto illogica, quanto irragionevole e che si pone in contrasto, sia con le disposizioni di legge di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 487/94 che, di per sé, sanciscono il diritto per il candidato a beneficiare del relativo titolo di preferenza, vieppiù se (come nel caso di specie) sufficientemente dichiarato in domanda, sia con i principi di buon andamento e *favor participationis*.

Né d'altronde il pieno diritto del ricorrente a beneficiare di detto titolo, si rammenta dichiarato in domanda, potrebbe mai essere scalfito da quanto ultroneamente stabilito, in maniera indistinta, dallo stesso bando nella parte in cui viene illogicamente gravato il candidato di confermare, ancora una volta tramite mera autodichiarazione (*sic*), una circostanza (quella di avere figli a carico) non solo in sé immanente, ma che rientra tra quelle che la stessa P.A. ben può, anzi deve, agevolmente verificare (così come previsto dall'art. 16, comma 1 del medesimo DPR, secondo cui "*Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni*") interrogando, ad esempio, il Comune di residenza del Candidato, ovvero, più semplicemente, l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ovvero ancora l'Amministrazione finanziaria/Agenzia delle Entrate (essendo un dato presente nella dichiarazione dei redditi).

Sicché delle due, l'una:

- o, nel caso di specie, l'Amministrazione ha fatto un uso distorto delle disposizioni normo-regolamentari che disciplinano la precipua fattispecie, apertamente violandole;
- ovvero, ove mai la *Lex specialis* dovesse intendersi nel senso di prevedere in ogni caso l'onere di rendere una nuova autodichiarazione, ci si troverebbe di fronte a previsione, meritevole di essere stigmatizzata, anche perché del tutto inutile e sovrabbondante, vieppiù

appunto rispetto al caso di specie, non potendosi ragionevolmente cogliere la *ratio* ad essa sottesa, non aggiungendo nulla di più rispetto a quanto già correttamente e per tempo dichiarato dallo stesso candidato nella propria domanda di partecipazione e correlatamente già verificabile dalla stessa P.A.

Si tratta evidentemente di un duplicato di quanto già dichiarato in domanda. Riprova di tanto si ha nel punto 7 dell'art. 8 del bando laddove viene in maniera ovvia stabilito che *“Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso”*.

D'altronde, simile ulteriore mera autodichiarazione non consente alla P.A. di effettuare alcun controllo tangibile sull'effettivo possesso del requisito, controllo che, rispetto alla questione dei figli a carico, come visto, ben poteva, e doveva, essere invece direttamente effettuato dalla stessa Amministrazione resistente, senza dover gravare inutilmente di tanto il candidato.

Da qualsiasi prospettiva li si voglia considerare, dunque, i provvedimenti *in parte qua* impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento *in toto* o quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati».

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è sorretto dai motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, è *in re ipsa* dal momento che l'appellante, a cagione della erronea pronuncia appellata e dei provvedimenti impugnati in primo grado, oltre a vedere rilevantemente lesa la propria immagine professionale, si vede riconosciuto un ingiusto piazzamento in graduatoria.

Solo la sospensione dell'efficacia della stesa e dei provvedimenti impugnati con conseguente onere per la P.A. di rivedere i punteggi legittimamente spettanti al deducente consente a quest'ultimo di ottenere il relativo giusto piazzamento in posizione immediatamente utile, prima che, nell'attesa della fase di merito del giudizio, possano radicarsi ulteriori illegittime posizioni in capo a terzi, a suo ingiusto pregiudizio, avendo egli peraltro solo casualmente appreso che le Amministrazioni resistenti hanno da ultimo autorizzato lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione 6501.

Solo in una prospettiva subordinata si chiede quantomeno fissarsi in via cautelare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, CPA.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 3, CPA ED, OVE OCCORRA,

ISTANZA DI RIAMMISSIONE IN TERMINI

Quanto avvenuto in primo grado è stato puntualmente già evidenziato nella precedente esposizione, laddove è stato rimarcato che lo stesso aveva proposto l'allegata istanza di accesso (poi sollecitata per ben due volte) onde ottenere, da parte dell'Amministrazione resistente, quantomeno il nominativo e l'indirizzo di uno dei candidati collocati in posizione *potiore* in graduatoria cui notificare il ricorso quale possibile controinteressato, non essendo possibile rinvenirne nemmeno il nominativo nelle impugnate graduatorie in cui compaiono soltanto i codici numerici assegnati a ciascun partecipante.

Si poteva trattare del nominativo soltanto di idonei con punti 25,75 (la platea di vincitori, quand'anche più facilmente rintracciabile almeno relativamente al nominativo era collocata con punteggi decisamente più alti) atteso che era stato provato *per tabulas* (prova di resistenza) che con l'accoglimento del ricorso si sarebbe potuto conseguire tale, comunque, migliore di quello attuale, piazzamento.

A detta istanza non veniva dato tempestivo riscontro, se non a ricorso già notificato e depositato.

In ragione comunque dell'elevato numero di soggetti coinvolti dalle questioni sottese al gravame (per quanto ciascun idoneo non vincitore onde eventualmente ottenere un maggior punteggio avrebbe dovuto autonomamente impugnare, nei termini di legge, gli atti del concorso per non vedere cristallizzata la propria posizione) e l'indisponibilità dei relativi recapiti, il ricorrente chiese al Tar di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero su altro portale e secondo le modalità che lo stesso Giudice avrebbe ritenuto di indicare.

Al contempo si chiese al Tar di essere riammessi in termini anche per la notifica diretta al controinteressato.

Il Tar optò solo per la prima ipotesi, ordinando la notifica per pubblici proclami che fu eseguita.

Si chiede pertanto di essere autorizzati in tal senso anche per il presente appello.

Poi come visto ritenne il ricorso inammissibile per mancata notifica al controinteressato.

Sul punto è stata impugnata l'epigrafata pronuncia e, correlatamente, si chiede a codesto Ecc.mo Consesso di voler autorizzare, acconsentendo ad una rimessione in termini, la notifica diretta del presente gravame e del ricorso di primo grado, al controinteressato il cui nominativo era stato poi comunicato, ancorché intempestivamente, all'Avv. Cucco

P.Q.M.

SI CHIEDE

voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato accogliere il presente ricorso, unitamente all'istanza cautelare ivi contenuta e, per l'effetto, previa concessione di idonea tutela interinale e previa autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nella surriportata istanza, annullare e/o riformare l'appellata sentenza e conseguentemente, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullare i provvedimenti *in parte qua* con esso gravati, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

* * *

Ai fini della quantificazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che la presente controversia è in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali come da dichiarazione che si produce.

Roma, 26.2.2024

Avv. Giulio PETRUZZI